

Prot. 106/2024
- 5 APR. 2024



TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Sezione XIV civile

Roma, 2 aprile 2024

Al dirigente della cancelleria

Ai magistrati della sezione

e p.c. al Presidente del Tribunale

Oggetto: Assegnazione delle domande tardive di ammissione al passivo delle procedure di liquidazione coatta amministrativa

Il Presidente f.f.,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 30/1/24, con il quale è stata disposta la formazione di un autonomo registro dei magistrati della sezione finalizzato all'assegnazione delle domande tardive delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza e stabilito di procedere all'assegnazione in base alle prescrizioni tabellari della sezione XIV civile;

rilevato che il provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti in vigore, dal 13 marzo 2024;

ritenuto che i procedimenti di verifica delle domande tardive nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa introdotte successivamente all'entrata in vigore del Codice della Crisi debbano essere assegnati – su impulso dei commissari liquidatori, i quali, una volta ricevute le relative istanze, richiederanno al Presidente della sezione la designazione del giudice – a tutti i giudici della sezione, secondo il criterio indicato nel richiamato provvedimento presidenziale,

sulla base di autonoma catena di rotazione, secondo la progressione del numero attribuito al procedimento nell'istituendo registro ed in parallelo l'ordine di anzianità decrescente dei magistrati;

dispone

che, a seguito di istanza presentata dal commissario liquidatore, i procedimenti di accertamento delle domande tardive nelle procedure introdotte dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi e trasmesse, ai sensi dell'art. 208, al medesimo commissario liquidatore, vengano assegnati, previa formazione di un autonomo registro, a tutti i giudici della sezione sulla base della progressione dell'annotazione nel detto registro dell'istanza presentata dal commissario liquidatore e, in parallelo, dell'ordine di anzianità decrescente dei magistrati, per essere trattati con le modalità previste dagli artt. 203 e 208 dello stesso Codice.

Si comunichi a tutti i magistrati della sezione e ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte dopo il 15/7/22.

Il Presidente di sezione f.f.

Dott. Stefano Cardinali

